

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2010

1) Ricorso CALCIO COMO

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 8 al Sig. Di Bari Antonio (Amministratore Unico della società);
- ammenda di € 15.000,00 alla reclamante, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 96, comma 1, N.O.I.F., e ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. - nota n. 4077/40pf09-10/AM/ma del 18.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 29.3.2010)

2) Ricorso A.C. PRATO 1908

Avverso le sanzioni:

- ammenda di € 6.000,00 alla reclamante;
- inibizione per mesi 9 al Sig. Giraldi Filippo;
- inibizione per mesi 6 al Sig. Toccafondi Paolo;
- inibizione per anni 1 al Sig. Sarti Luciano,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 4, comma 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 96, comma 1, 37 N.O.I.F. e 33 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico - nota n. 4946/459pf09-10/AM/ma del 17.2.2010 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 08.4.2010)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi n. 2) e 3), li **ACCOGLIE** annullando integralmente le sanzioni comminate

3) Ricorso Calc. BANCI Francesco

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 N.O.I.F. e 33 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico – nota 4946/459pf/09-10/AM/ma del 17.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010)

4) Ricorso GELA CALCIO

Avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta al calciatore Rabbeni Luciano seguito gara Campionato Nazionale “Berretti” Gela/Taranto (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/TB del 21.4.2010)

RESPINTO

5) Ricorso FERALPISALÒ

avverso le sanzioni:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ambrosio Marco;
- squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Bellomi Samuele;

inflitte seguito gara Feralpisalò-Legnano del 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)

La C.G.F. preliminarmente separato il ricorso in due distinti appelli li **RESPINGE**